



Informazioni tecniche – Protezione degli animali n. 4.4

Detenzione di decapodi a fini gastronomici

1 Informazioni generali

Lo scopo delle presenti informazioni tecniche è indicare le prescrizioni per una detenzione conforme alla protezione dei decapodi per scopi gastronomici. Per detenzione si intende la detenzione senza alimentazione per un periodo di tempo limitato. Inoltre, le informazioni tecniche descrivono le norme per il trasporto e la consegna dei decapodi.

Le informazioni tecniche si rivolgono in particolare a coloro che detengono decapodi nell'ambito della loro attività professionale e ai servizi veterinari cantonali che sono incaricati dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali.

1.1 Decapodi

Secondo l'ordinanza sulla protezione degli animali, i decapodi sono considerati animali selvatici (art. 2 cpv. 1 lett. b) e comprendono i crostacei dell'ordine dei decapodi a eccezione dei gamberetti (art. 2 cpv. 3 lett. w OPA). Sono incluse anche diverse specie di astici, granchi, aragoste e gamberi di fiume. L'astice americano (*Homarus americanus*) e l'astice europeo (*Homarus gammarus*) sono di particolare importanza economica. Queste informazioni tecniche riguardano quindi specificamente queste specie. Anche lo scampo (*Nephros norvegicus*), che viene occasionalmente offerto in commercio, appartiene all'ordine dei decapodi.

1.2 Astici in natura

Gli astici europei e americani si trovano esclusivamente negli habitat marini. Non potendo regolare la loro pressione osmotica interna, non sono molto adattabili alle variazioni di salinità e non possono sopravvivere in acqua dolce. Nel loro ambiente naturale l'inerzia termica della massa d'acqua marina è molto elevata; ciò è vantaggioso per gli animali eterotermi, in quanto non sono in grado di tollerare rapidi cambiamenti della temperatura ambiente. Gli astici preferiscono abitare le zone rocciose del fondo marino fino a 50 metri di profondità, sono attivi di notte e passano il giorno in grotte o fessure rocciose buie. Ad eccezione del periodo di accoppiamento, sono animali solitari, si comportano in modo aggressivo nei confronti dei conspecifici e mantengono le distanze. Le zampe anteriori sono dotate di grandi chele, che vengono utilizzate per catturare le prede, afferrare e tagliare il cibo, ma anche come arma difensiva.

1.3 Gli astici utilizzati nella ristorazione

Nella gastronomia internazionale gli astici sono considerati una prelibatezza. La maggior parte degli astici pescati in tutto il mondo proviene dalle acque costiere del Nord America. Dopo la cattura, vengono conservati in grandi quantità in serbatoi di acqua marina fino alla loro vendita. Le chele vengono spesso legate per impedire che gli astici si feriscano a vicenda con comportamenti aggressivi. Non di rado vengono tenuti per diversi mesi fino a quando non vengono trasportati vivi su lunghe distanze. A volte vengono tenuti nei centri di distribuzione per raggiungere poi infine i ristoranti locali, dove devono

essere tenuti in conformità con le norme di legge fino al loro abbattimento. Informazioni sull'uccisione corretta dei decapodi sono disponibili nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.8.

2 Autorizzazioni

Sia la detenzione dei decapodi a fini gastronomici sia la detenzione con alimentazione sono considerate detenzione professionale di animali selvatici e richiedono un'autorizzazione (art. 90 cpv. 1 OPAn). L'autorizzazione può essere rilasciata solo se sono soddisfatti i requisiti per la detenzione e il trattamento di decapodi e i requisiti in materia di personale (art. 95 cpv. 1 OPAn) e se è possibile garantire l'uccisione corretta. Inoltre, la legge prescrive di tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali (art. 93 cpv. 1 e 3 OPAn). La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Servizio veterinario del Cantone in cui è prevista la detenzione degli animali (art. 94 cpv. 2 OPAn).

Tuttavia, l'obbligo di registrazione delle aziende di acquacoltura in virtù dell'articolo 21 dell'ordinanza sulle epizootie non si applica alle aziende di ristorazione che detengono animali acquatici vivi, poiché si tratta soltanto di una detenzione a breve termine senza alimentazione degli animali fino al momento dell'abbattimento.

2.1 Requisiti per la detenzione e il trattamento di decapodi

La qualità dell'acqua nei vivai deve soddisfare le esigenze specifiche della specie dei decapodi (art. 98 cpv. 1 OPAn). In particolare, la concentrazione di sale deve essere adeguata alle esigenze delle specie di acqua dolce o salata. I vivai devono essere progettati in modo tale che gli animali non possano fuggire e siano protetti da condizioni meteorologiche avverse, disturbi dovuti ai visitatori, rumore e luce eccessivi, gas di scarico (art. 95 OPAn) e vibrazioni. La manipolazione dei decapodi deve limitarsi al minimo indispensabile e gli animali non devono essere sottoposti a inutile stress. La cernita deve essere effettuata da persone che dispongono delle necessarie conoscenze e mediante attrezzature e metodi appropriati. Durante la cernita, i decapodi devono restare in ambiente acquatico o quanto meno essere sufficientemente umidi (art. 99 OPAn).

Le seguenti pratiche sono **vietate** sui decapodi (art. 23 OPAn):

- l'utilizzo di mezzi ausiliari che ledono le parti molli dei decapodi;
- la detenzione fuori dall'acqua di decapodi che vivono in acqua;
- il trasporto di decapodi vivi direttamente su ghiaccio o in acqua ghiacciata.

I decapodi deceduti durante il trasporto o la detenzione devono essere smaltiti secondo le prescrizioni dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OSOAn, RS 916.441.22).

I requisiti specifici per la detenzione degli astici del genere *Homarus* sono illustrati più in dettaglio in seguito.

2.2 Obbligo di formazione della persona responsabile

La persona responsabile dell'accudimento degli animali in una detenzione professionale di decapodi deve aver conseguito una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP acquacoltura) (art. 97 cpv. 2 OPAn). È inoltre consentito a una persona esterna, ossia una persona esterna all'azienda con qualifica FNSP, di sorvegliare la detenzione. A tal fine è necessario un contratto tra il gestore dell'azienda detentrica e la persona esterna. I dettagli della forma e del contenuto della sorveglianza devono essere definiti e integrati nell'autorizzazione di detenzione degli animali.

In singoli casi, il servizio veterinario cantonale competente può riconoscere anche altre formazioni che offrono un livello di competenza equivalente (art. 199 cpv. 3 OPAn).

2.3 Registro di controllo degli effettivi di animali

Tutte le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione devono tenere un registro di controllo dell'effettivo (art. 93 OPAn). Per ogni animale deve essere possibile dimostrare in modo comprensibile da quanto tempo si trova nella struttura o nell'azienda. I decapodi provenienti da partite diverse devono essere tenuti separati. Se partite diverse sono tenute insieme in un unico vivaio, gli animali devono essere identificati con una caratterizzazione singola per ogni partita. Deve essere tenuto un registro con i seguenti parametri, differenziato per specie animale:

- data di consegna
- nome e indirizzo del fornitore
- numero degli animali all'arrivo
- numero degli animali deceduti nel trasporto e durante la detenzione
- numero degli animali uccisi o deceduti durante la detenzione
- causa del decesso, se conosciuta
- modalità di uccisione
- numero degli animali venduti
- nome e indirizzo dell'acquirente

2.4 Abbattimento dei decapodi per limitare le sofferenze

Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti (art. 5 cpv. 2 OPAn). Per garantire che gli animali malati o feriti siano abbattuti in modo corretto e nel rispetto delle norme sulla protezione degli animali, ogni azienda che detiene decapodi deve disporre di un idoneo dispositivo di stordimento elettrico (art. 179 OPAn). Al momento del rilascio dell'autorizzazione per la detenzione, il servizio veterinario cantonale competente verifica l'impiego del dispositivo adeguato nell'operazione. Ulteriori informazioni si trovano nelle *Informazioni tecniche per la protezione degli animali 16.8 Uccisione corretta di decapodi*.

2.5 Detenzione a breve termine di decapodi senza autorizzazione

Non è richiesta l'autorizzazione alla detenzione di decapodi se gli animali vengono abbattuti entro 12 ore dall'arrivo nell'azienda. Se gli animali vengono consegnati in acqua, durante questo periodo devono essere tenuti a temperature fresche (max. 10° C per gli astici). Tuttavia, gli animali non consegnati in acqua devono essere macellati immediatamente dopo l'arrivo nell'azienda o trasferiti in un vivaio.

Anche in assenza di un'autorizzazione di detenzione, l'uccisione deve essere effettuata in modo corretto, mediante stordimento preliminare con un idoneo dispositivo di stordimento elettrico. Ulteriori informazioni si trovano nelle *Informazioni tecniche per la protezione degli animali 16.8 Uccisione corretta di decapodi*.

3 Requisiti specifici per la detenzione e il trattamento degli astici

I requisiti riportati di seguito si applicano in particolare alla detenzione degli astici americani (*Homarus americanus*) ed europei (*Homarus gammarus*).

3.1 Struttura

Vivai: i contenitori devono essere costruiti in modo tale che gli astici non possano sfuggirvi e che sia impedito l'ingresso di altri animali. I vivai non devono essere accessibili a terzi non autorizzati e devono essere installati in modo da evitare di disturbare gli animali con attività non legate alla vendita (ad es. bussare ai vetri). I vivai devono essere protetti dalle intemperie e dalla luce diretta del sole.

Le superfici e le strutture dei vivai devono essere lisce e facili da pulire e disinfettare. L'attrezzatura deve essere tale che gli animali non possano ferirsi.

Ogni vivaio deve avere un volume d'acqua minimo di 250 litri. Se in singoli casi giustificati si devono utilizzare vivai più piccoli, l'autorizzazione deve stabilire condizioni che garantiscano una qualità stabile dell'acqua (ad es. una minore densità di occupazione). Occorre inoltre garantire che tutti gli animali nel vivaio siano coperti d'acqua.

Settori di ritiro: ogni animale ha bisogno di un settore di ritiro individuale e buio di dimensioni sufficienti sul fondo del vivaio per nascondersi durante il giorno. Ad esempio, si possono utilizzare tubi di colore scuro o simili nascondigli oscurati (disposti orizzontalmente sul fondo, un'apertura regolata dalla parete del vivaio, l'altra rivolta verso l'interno del vivaio). Davanti all'ingresso del settore di ritiro deve esserci spazio sufficiente per consentire agli animali di entrare e uscire.

- La superficie del settore di ritiro buio deve essere di almeno 275 cm² per ogni animale di peso fino a 600 g.
- La superficie del settore di ritiro buio deve essere di almeno 400 cm² per ogni animale di peso fino a 1000 g.

Se i tubi vengono utilizzati come zone di ritiro, la superficie viene calcolata come segue: diametro interno della sezione trasversale del tubo x lunghezza del tubo.

Condizioni di luce: all'interno deve essere rispettato il ritmo giorno/notte in modo che durante il giorno gli astici si ritirino nei loro settori (di ritiro) bui. L'accensione e lo spegnimento dell'illuminazione devono essere preceduti da una fase di regolazione di circa 15 minuti per un cambiamento graduale dell'illuminazione. È consentita solo l'illuminazione indiretta dei vivai.

Circolazione dell'acqua: all'interno dei vivai deve esserci un'adeguata circolazione dell'acqua per garantire una buona miscelazione e per prevenire la formazione di aree con alte concentrazioni di prodotti del metabolismo tossici o basse concentrazioni di ossigeno.

3.2 Qualità dell'acqua

La qualità dell'acqua nei vivai deve essere sempre garantita ed essere adeguata alle esigenze degli astici (art. 98 cpv. 1 OPAn). Ciò richiede regolari cambi d'acqua o la pulizia e il trattamento dell'acqua (sistema di circolazione). Più grande è il volume dell'acqua, più stabili rimangono i parametri dell'acqua. Ogni struttura per la detenzione deve quindi avere un volume d'acqua minimo di 250 litri.

Salinità: gli astici devono essere tenuti in acqua salata prodotta esclusivamente con sali speciali per la produzione di acqua marina. La concentrazione di sale nell'acqua deve essere compresa tra il 2 e il 3,5 % (equivalente a 20–35 g/l di acqua).

Temperatura: la temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 3° C e 10° C. A temperature più elevate gli astici diventano sempre più attivi, l'attività metabolica si intensifica e vengono secreti/espulsi più prodotti metabolici, il che peggiora la qualità dell'acqua. Le fluttuazioni giornaliere non devono superare i 3° C: gli shock termici infatti hanno conseguenze catastrofiche per il metabolismo e più ci si avvicina ai limiti di tolleranza più gli animali ne soffrono. Tali shock contribuiscono in modo significativo ai decessi durante le varie fasi di commercializzazione. Di norma, quindi, i vivai devono essere posizionati in celle frigorifere o dotate di refrigeratori adeguati. Per ogni vivaio, la temperatura dell'acqua deve essere sempre leggibile così da poter essere registrata e documentata quotidianamente.

Ossigeno: deve essere garantita una concentrazione di ossigeno di almeno 5 mg/l. Maggiore è l'attività degli animali e maggiore è la temperatura dell'acqua, maggiore è il consumo di ossigeno attraverso la respirazione degli astici. La concentrazione di ossigeno può essere mantenuta fornendo acqua dolce o mediante aerazione. Tuttavia, con un tale dispositivo occorre fare attenzione a che l'acqua non sia satura di gas disciolti.

Ammonio totale e nitrito: l'ammonio (NH₄⁺) viene espulso come prodotto di scarto metabolico o risulta dalla decomposizione batterica di sostanze organiche (ad es. animali morti). Più alte sono le temperature, maggiore è la produzione. In acqua, l'ammonio entra in una condizione di equilibrio con l'ammoniaca non ionizzata (NH₃), un metabolita altamente tossico per molti organismi acquatici, convertendosi anche in nitrito (NO₂⁻), anch'esso tossico in alte concentrazioni.

La concentrazione dell'ammonio totale deve essere sempre mantenuta al di sotto di 0,5 mg/l. La concentrazione di nitrito dovrebbe essere inferiore a 0,2 mg/l. Entrambi possono essere limitati da un bio-filtro o da una fornitura continua di acqua pulita.

Il valore pH: il valore pH dell'acqua deve essere compreso tra 7,5 e 8,5.

Documentazione dell'analisi dell'acqua: i parametri della qualità dell'acqua devono essere misurati regolarmente in forma adeguata e i risultati devono essere documentati. Gli intervalli di controllo sono indicati nella tabella 1. La documentazione deve essere conservata per almeno 3 anni.

Tabella 1: Valori limite e intervalli di controllo dei parametri di qualità dell'acqua

Parametri	Valori limite	Intervallo di controllo
Concentrazione di ossigeno	min. 5 mg/L	All'occorrenza
Temperatura	min. 3° C max. 10° C	Ogni giorno
Salinità	min. 2% (20 g sale/l acqua) max. 3.5% (35 g sale/l acqua)	Ogni 2 giorni (settimanalmente se i valori sono stabili per quattro settimane)
Valore pH	min. 7.5 max. 8.5	Ogni 2 giorni (settimanalmente se i valori sono stabili per quattro settimane)
Concentrazione dell'ammonio totale (NH ₄ ⁺ /NH ₃)	max. 0.5 mg/l	Ogni 2 giorni (settimanalmente se i valori sono stabili per quattro settimane)
Concentrazione di nitrito (NO ₂ -)	max. 0.2 mg/l	Ogni 2 giorni (settimanalmente se i valori sono stabili per quattro settimane)

3.3 Periodo di detenzione, manipolazioni e cura degli animali consentiti

Il periodo di detenzione consentito dipende dalla temperatura:

- a 3–5° C è al massimo di 14 giorni
- a 5–10° C è al massimo di 7 giorni.

Al termine di questo periodo, gli animali devono essere abbattuti e utilizzati come alimenti, oppure trasferiti in un sistema di «detenzione permanente» conforme alla legge che tenga conto delle esigenze specifiche della specie (ad es. alimentazione, rimozione degli elastici alle chele).

Le **manipolazioni** devono limitarsi al minimo indispensabile ed essere effettuate con cura per non sottoporli a inutile stress. Chiunque si occupi dei decapodi deve disporre delle conoscenze e competenze necessarie e utilizzare strumenti adeguati (art. 99 OPAn).

Le chele sono legate insieme con elastici subito dopo la presa per evitare lesioni reciproche. Questo intervento è tollerato durante il periodo di detenzione consentito.

Per garantire un'**adeguata cura degli animali**, la detenzione degli animali deve essere controllata almeno ogni mattina e ogni sera. Gli animali malati o feriti devono essere uccisi in modo corretto. Gli animali deceduti devono essere immediatamente rimossi dal vivaio e smaltiti secondo le disposizioni dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OSOAn, RS 916.441.22).

Sul posto devono essere disponibili istruzioni dettagliate, compresa una descrizione del sistema di detenzione e degli impianti nonché di tutte le misure necessarie per il corretto funzionamento degli stessi, il controllo dei parametri dell'acqua, il monitoraggio dei decapodi e le misure da adottare in caso di guasti o altri inconvenienti, l'abbattimento di decapodi indeboliti o malati, la rimozione delle carcasse ecc.

Uccisione corretta di animali malati o feriti: se necessario, gli animali malati o feriti sono da abbattere in modo corretto. Ciò è possibile solo con un precedente stordimento elettronico mediante un idoneo dispositivo di stordimento elettrico. Ulteriori informazioni si trovano nelle *Informazioni tecniche sulla protezione degli animali 16.8 Uccisione corretta dei decapodi*.

Pulizia dei vivai: le sostanze sospese e gli escrementi devono essere regolarmente rimossi dall'acqua. L'accumulo di solidi organici favorisce la crescita batterica, che è un processo molto dispendioso in termini di ossigeno. In caso di eccessiva crescita di alghe, anche le superfici dei vivai e le loro attrezzature devono essere pulite regolarmente.

I vivai che non hanno ospitato astici per più di quattro settimane devono essere svuotati e puliti prima di essere nuovamente utilizzati. I sistemi di filtrazione devono essere puliti con regolarità (a seconda del grado di sporcizia), i filtri meccanici autopulenti devono essere controllati spesso e, se necessario, puliti ulteriormente.

Arrivo: gli animali devono essere scaricati senza indugio al loro arrivo ed essere riambientati con riguardo (art. 153 OPAn). Dopo la loro rimozione dall'imballaggio di trasporto e prima di essere collocati nella struttura di detenzione vera e propria, gli astici devono essere accuratamente sciacquati in una vasca con acqua salata per pulirli dai loro escrementi. Durante il trasporto si accumula ammoniaca, che gli astici espellono dopo essere stati messi in acqua; è quindi necessario buttare via l'acqua del risciacquo.

Quando **vengono posti in acqua**, gli astici devono essere immersi lentamente con la coda per evitare lo shock termico. Si deve fare attenzione se viene rilasciata aria dalle camere branchiali. Una corretta immersione fa sì che la pressione dell'acqua sposti l'aria dalle branchie, in modo che gli astici possano nuovamente assorbire l'ossigeno senza ostacoli.

Alimentazione: in base a queste informazioni tecniche, si può fare a meno dell'alimentazione durante il periodo di detenzione consentito.

Foraggio medicinale e trattamento con medicinali: la somministrazione di foraggio medicinale o di medicinali durante il periodo di detenzione consentito non è ammessa per motivi di sicurezza alimentare.

4 Trasporto di decapodi

Il trasporto di decapodi vivi direttamente su ghiaccio o in acqua ghiacciata è vietato (art. 23 cpv. 1 lett. f OPAn). Gli animali devono essere mantenuti sufficientemente umidi durante il trasporto (art. 160 cpv. 6 OPAn), ad esempio, sistemandoli in una cassa stabile e isolante con lana di legno inumidita. I decapodi non consegnati in acqua devono essere macellati immediatamente dopo l'arrivo nell'azienda oppure trasferiti in un vivaio. La durata ammessa per il trasporto dipende dalle norme per il trasporto internazionale di animali. Le imprese che importano animali a titolo professionale devono essere titolari di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone (art. 170 OPAn).

L'articolo 167 OPAn stabilisce che i contenitori di trasporto siano costruiti con materiale solido e innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo e che siano sufficientemente robusti da sopportare le normali sollecitazioni del trasporto senza gravi danni e costruiti in modo che gli animali non possano fuggire. Nei contenitori di trasporto i decapodi devono avere spazio sufficiente per poter assumere la loro postura normale e non devono essere impilati uno sopra l'altro. I contenitori chiusi devono avere un adeguato apporto di aria o ossigeno. I contenitori in cui gli animali

sono trasportati devono stare in posizione eretta e non possono essere urtati, lanciati o rovesciati. Dopo il trasporto, i contenitori devono essere puliti e disinfettati su disposizione degli organi di controllo ufficiali (art. 163 OPAn).

Gli shock termici possono verificarsi, soprattutto durante il trasporto, e portare a grandi perdite. Per questo motivo, la temperatura deve essere mantenuta il più stabile possibile durante il trasporto (per gli astici non devono essere superati i 10° C). A tale scopo è possibile fissare elementi refrigeranti al suolo o alle pareti dei contenitori di trasporto termoisolanti. Tuttavia, questi non devono mai avere un contatto diretto con i decapodi per evitare il congelamento.

5 Vendita di decapodi vivi ad aziende di ristorazione, a negozi al dettaglio e privati

Chiunque vende a titolo professionale decapodi è tenuto a dare per scritto informazioni sull'accudimento degli animali e sulla detenzione adeguata per la specie animale, sull'uccisione nonché sulle basi giuridiche corrispondenti (art. 111 OPAn). In particolare, occorre indicare come gli animali devono essere abbattuti in modo corretto il più presto possibile dopo il trasporto, ma al più tardi dopo 12 ore, o come devono essere collocati in acquari adeguati per la «detenzione permanente». Dopo il trasporto non è consentito un ulteriore stoccaggio al di fuori dell'acqua. Gli animali che si distinguono per la loro maggiore aggressività devono essere venduti o abbattuti il più presto possibile. Al momento della consegna al cliente devono essere utilizzati contenitori di trasporto idonei con base umida (vedi sopra). Occorre inoltre tenere un elenco in cui sono annotati la data e l'ora di consegna degli astici vivi e il nome e l'indirizzo dell'acquirente.

Le disposizioni qui specificate per un trattamento rispettoso degli astici e per la loro uccisione corretta e quindi conforme alla protezione degli animali (cfr. Informazioni sulla protezione degli animali n. 16.8) fanno sì che la **vendita di decapodi vivi a privati non sia più appropriata**. I decapodi dovrebbero invece essere venduti appena abbattuti o surgelati.

Basi legali: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1)

Art. 2 OPAn	Definizioni
1.	A seconda dello stato di addomesticamento si distinguono le seguenti categorie animali: <ul style="list-style-type: none">a. <i>Animali selvatici</i>: gli animali vertebrati, esclusi gli animali domestici, i cefalopodi e i decapodi.
2.	Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per: <ul style="list-style-type: none">w. <i>per decapodi</i>: crostacei del sottordine <i>Pleocyemata</i>, eccettuati gli ordini parziali <i>Stenopodidea</i> e <i>Caridea</i>.
Art. 5 OPAn	Cura
2.	Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. [...]
Art. 23 OPAn	Pratiche vietate sui pesci e sui decapodi
1.	Per quanto riguarda i pesci e i decapodi è inoltre vietato: <ul style="list-style-type: none">e. l'utilizzo di mezzi ausiliari che ledono le parti molli dei decapodi;f. il trasporto di decapodi vivi direttamente su ghiaccio o in acqua ghiacciata;g. la detenzione fuori dall'acqua di decapodi che vivono in acqua.
Art. 90 OPAn	Detenzione professionale di animali selvatici
1.	Le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all'obbligo di autorizzazione.
2.	Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono: <ul style="list-style-type: none">b. le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi;
Art. 93 OPAn	Registro di controllo dell'effettivo degli animali
1.	Le detenzioni di animali selvatici, nonché le detenzioni e gli allevamenti di animali da preda devono tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali se sono soggette ad autorizzazione.
2.	Tranne nel caso delle aziende di piscicoltura, il registro di controllo dell'effettivo degli animali contiene, a seconda della specie, dati riguardanti: <ul style="list-style-type: none">a. l'aumento dell'effettivo (data; nascita o provenienza; numero);b. la diminuzione dell'effettivo (data; nome e indirizzo dell'acquirente o decesso; causa del decesso, se conosciuta; modalità di uccisione; numero).
Art. 94 OPAn	Procedura di autorizzazione
1.	Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell'USAV di cui all'articolo 209a capoverso 2.
2.	La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità del Cantone in cui è prevista la detenzione di animali.
Art. 95 OPAn	Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione
1.	L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se: <ul style="list-style-type: none">a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali, sono conformi allo scopo dell'attività e non consentono la fuga degli animali;b. nelle aziende di cui all'articolo 90 capoverso 2 lettera b, il numero di animali per unità di superficie è adeguato all'offerta di alimenti e all'utilizzo del suolo;c. se necessario, gli animali sono protetti, grazie a provvedimenti edili o di altra natura, da condizioni meteorologiche avverse, da disturbi dovuti ai visitatori, dal rumore eccessivo e dai gas di scarico;d. il personale soddisfa i requisiti di cui all'articolo 85;

Art. 96 OPAn Autorizzazione

1. La durata massima dell'autorizzazione è di:
 - b. dieci anni per le detenzioni professionali.
2. L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

Art. 97 OPAn Requisiti per le persone che si occupano di pesci e decapodi

2. Chiunque esercita la pesca professionale deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 196.
3. Chiunque cattura, marchia, detiene, alleva o uccide a titolo non professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve fornire un attestato di competenza secondo l'articolo 5a dell'ordinanza del 24 novembre 19932 concernente la legge federale sulla pesca o secondo l'articolo 198 della presente ordinanza.

Art. 98 OPAn Detenzione

1. I parchi in cui sono tenuti o immessi temporaneamente pesci o decapodi, compresi quelli utilizzati per la pesca professionale, e i recipienti per il trasporto devono avere una qualità dell'acqua adeguata alle esigenze della specie in questione.

Art. 99 OPAn Trattamento

1. La manipolazione dei pesci e dei decapodi deve limitarsi al minimo indispensabile per non sottoporli a inutile stress.
2. La cernita dei pesci commestibili, dei pesci da ripopolamento e dei decapodi, nonché l'ottenimento di prodotti della riproduzione devono essere effettuati da persone che dispongono delle necessarie conoscenze e mediante attrezzature e metodi appropriati.
3. Durante la cernita, i pesci e i decapodi devono restare in ambiente acquatico o quanto meno essere sufficientemente umidi.

Art. 111 OPAn Obbligo d'informazione

1. Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Non è necessario dare informazioni alle persone titolari di un'autorizzazione di cui all'articolo 13 LPAn oppure all'articolo 89 o 90 della presente ordinanza. [...]

Art. 153 OPAn Responsabilità dei destinatari

1. Il destinatario, insieme con l'autista, deve scaricare senza indugio gli animali al loro arrivo e, se necessario, in considerazione dei disagi subiti, dare loro ricovero, abbeverarli, alimentarli e curarli. [...].
2. Gli animali selvatici devono essere riambientati con riguardo.

Art. 160 OPAn Trattamento di determinate specie animali

6. I decapodi devono essere mantenuti sufficientemente umidi.

Art. 163 OPAn Pulizia e disinfezione

1. I piani di carico e i contenitori devono essere puliti dopo il trasporto e disinfettati su disposizione degli organi di controllo ufficiali. [...]

Art. 167 OPAn Contenitori di trasporto

1. I contenitori di trasporto devono essere:
 - a. costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
 - b. sufficientemente robusti da sopportare le normali sollecitazioni del trasporto senza gravi danni e da non poter essere distrutti dagli animali;
 - c. costruiti in modo che gli animali non possano fuggire;
 - d. sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale;
 - e. [...]; nei contenitori chiusi contenenti animali eterotermi deve essere disposta una riserva d'aria o d'ossigeno; se necessario, occorre prevedere un isolamento termico;
 - f. costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, accuditi;
2. I contenitori di trasporto in cui si trovano gli animali devono stare in posizione eretta. Non possono essere urtati, lanciati o rovesciati.
3. I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure la scritta «Animali vivi». Su due fianchi opposti un segno deve indicare la parte superiore o inferiore. Sono eccettuati:
 - a. i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato;
 - b. i contenitori trasportati senza trasbordo, in numero rilevante come spedizione unica, da veicoli appositamente contrassegnati.
4. I contenitori impilabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che le aperture d'aerazione non vengano ostruite durante l'impilaggio e che le escrezioni non possano raggiungere i contenitori sottostanti. Non possono essere urtati, lanciati o rovesciati.

Art. 177 OPAn Requisiti per il personale addetto all'abbattimento e alla macellazione

1. Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esperte.
- ^{1bis} Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali. [...].

Art. 179 OPAn Uccisione corretta

1. La persona che esegue l'uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per garantire un trattamento rispettoso dell'animale e uno svolgimento senza ritardi dell'uccisione. Deve sorvegliare l'operazione di uccisione fino al sopraggiungere della morte.
2. Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell'animale.
3. Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'USAV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.